

dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

**24.** Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), dopo la parola <<occupazionale>> sono aggiunte le seguenti: <<consistente anche nell'impegno, in sede di stipula del contratto di insediamento, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini>>.

## Art. 9 norme in materia di lavoro

**1.** Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) le parole <<ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 5/2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)>>;

b) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

<<k) le altre funzioni previste per i Centri per l'Impiego dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e dalle altre leggi in materia di collocamento ed avviamento al lavoro;>>;

c) la lettera l) è abrogata;

d) la lettera o) è abrogata.

**2.** Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

**3.** Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 18/2005 le parole <<criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e>> sono sostituite dalle seguenti: <<, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015.>>.

**4.** Al comma 2 dell'articolo 77 bis della legge regionale 18/2005 le parole <<di categoria non inferiore alla D>> sono sostituite dalle seguenti: <<di categoria non inferiore alla C>>.

**5.** All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 33 le parole <<Scuola Materna "Tenente Silvano Sbrizzai">> sono sostituite dalle seguenti: <<Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia>>;

b) alla lettera d) del comma 36 le parole <<Scuola Materna "Tenente Silvano Sbrizzai">> sono sostituite dalle seguenti: <<Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia>>.

**6.** Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, per gli anni 2018-2020 è riservata all'Università degli studi di Trieste una quota pari a 50.000 euro annui a sostegno delle attività previste in via transitoria dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), finalizzate alla realizzazione di un corso intensivo per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa.

**7.** Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

**8.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

## Art. 10 norme in materia di biodiversità e paesaggio

**1.** Al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), le parole <<dell'articolo 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato>> sono sostituite dalle seguenti: <<europee in materia di aiuti di Stato>>.

**2.** Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali),

sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

<<1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.>>;

b) al comma 2 dell'articolo 25 le parole <<entro il 15 novembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre>> e le parole <<entro il 31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 aprile>>;

c) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

<<Art. 44 bis istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis).

3. Entro il 31 dicembre 2018 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 19.>>.

3. Nella legge regionale 42/1996 è inserito l'allegato 4 bis, allegato alla presente legge.

4. All'articolo 62 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell'edilizia>>;

b) al comma 1 le parole <<e per la tutela del paesaggio>> sono soppresse.

5. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 62 bis funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio

1. Ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004 la competente struttura regionale in materia di paesaggio svolge funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio (ORP).

2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio svolge attività di monitoraggio dell'efficacia del Piano paesaggistico, ne mantiene aggiornato e sviluppa il quadro conoscitivo, formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, promuove la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.

3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con i Comuni, le Unioni Territoriali intercomunali, gli Enti Parco, le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.>>.

## Art. 11 norme in materia sanitaria e sociosanitaria

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinnea, la parola <<Regione>> è sostituita dalla seguente: <<Giunta regionale>>;

b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole <<, nonché per la presa in carico dei minori in condizioni di disagio>>.

2. All'articolo 48 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<e l'autorizzazione per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie>> sono soppresse, la parola <<necessitano>> è sostituita dalla seguente: <<necessita>> e le parole <<è rilasciata dalle Aziende per l'assistenza sanitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle strutture sanitarie private e quella delle strutture pubbliche sono rilasciate, rispettivamente, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e dalla Regione, Direzione centrale competente in materia,>>;

b) al comma 3 le parole <<il regolamento adottato>> sono sostituite dalle seguenti: <<i provvedimenti adottati>> e il terzo periodo è soppresso.

3. All'articolo 49 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<strutture sanitarie e sociosanitarie>> sono inserite le seguenti: <<pubbliche e private>> e dopo le parole <<dei risultati raggiunti>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché della conformità ai requisiti di cui al comma 1>>;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. La qualità di soggetto accreditato costituisce vincolo per gli enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate esclusivamente per effetto della stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 50.

3 ter. La Giunta regionale, al fine di assicurare un'efficace competizione tra le strutture private accreditate, anche in considerazione di esigenze connesse all'assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario regionale, determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture che può essere superiore al fabbisogno programmato.>>.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 17/2014 è inserito il seguente: